

## Documento della Giunta Regionale

### IL DEFICIT CRONICO DI ENERGIA DELLE MARCHE: -48%

Una delle sfide che la Regione aveva lanciato con il Piano Energetico Ambientale (PEAR) era quella di ridurre il forte deficit energetico attraverso il risparmio energetico, la cogenerazione distribuita e le energie rinnovabili, rigettando altre opzioni, quali nucleare e impianti turbogas.

Al momento della adozione del PEAR gli obiettivi al 2015, per i tre assi, erano i seguenti :

ASSI STRATEGICI PEAR	OBIETTIVI PEAR AL 2015	Domanda energia elettrica stimata 2015
Risparmio energetico ed efficienza negli usi finali	1484 GWh	
Riqualficazione dell'offerta energetica (rinnovabili)	1157 GWh	
Co-generazione distribuita	1850 GWh	
<b>Totale</b>	<b>4491 GWh</b>	<b>7983 GWh</b>
Perdite distribuzione		720 GWh
Produzione energia elettrica convenzionale (turbogas)	3000 GWh (storico)	
	7491GWh	8703 GWh


Le azioni proposte dal PEAR miravano a raggiungere al 2015 un'autosufficienza nel campo elettrico superiore all'80%, contro l'attuale 50%.

Al 2012 il deficit energetico regionale era par a -3.899GWh (-48,9%) rispetto ad un fabbisogno di 7.991GWh

Energia richiesta nelle Marche	GWh	7.991,2
Deficit (-) Superi (+) della produzione rispetto alla richiesta	GWh	-3.899,6 (-48,8%)

Deficit 1973 = -1.349,0

Deficit 2012 = -3.899,6



Consumi: complessivi 7.340,1 GWh; per abitante 4.763 kWh

Deficit Superi  
Richiesta Produzione

Fonte: Terna

Come è prodotta principalmente l'energia elettrica per coprire il deficit regionale delle Marche e da dove viene? Gran parte dei 3899 GWh di deficit energetico regionale sono prodotti nelle grandi centrali a carbone di Civitavecchia e Brindisi, centrali da 2000 - 1600 MWe, circa 3-4 volte le grandi centrali turbogas che si volevano realizzare nelle Marche a San Severino e Corinaldo e a cui la Regione Marche si è opposta. Il carbone, oggi, è il combustibile fossile più economico per produrre energia elettrica (molto più economico del metano il cui prezzo in costante aumento ha messo fuori mercato diversi impianti turbogas italiani).

## **LA NECESSITA' DI RIVEDERE IL PEAR**

Non è pensabile, auspicando una ripresa dell'economia, il perdurare di questa situazione di deficit che influisce pesantemente sul costo finale dell'energia penalizzando il sistema produttivo marchigiano. È quindi stato avviato un aggiornamento del Piano energetico ambientale regionale ricercando la massima salvaguardia della salute dei cittadini e della sicurezza ambientale attraverso l'utilizzo di tecnologie e processi di innovazione coerenti con il modello policentrico regionale.

## **LA STRATEGIA DEL PEAR: NO AI COMBUSTIBILI FOSSILI, PRIORITA' ALLE RINNOVABILI**

Il secondo obiettivo del PEAR era limitare la produzione di energia elettrica da combustibili fossili che hanno maggiore impatto sull'ambiente. Su questo, l'azione della Regione è stata negli anni assolutamente coerente e determinante: sono state disattivate due centrali turbogas a Camerata Picena e Jesi; è stata bloccata la realizzazione delle centrali di San Severino e Corinaldo; è stata disincentivata una nuova centrale turbogas a Falconara.

Le energie rinnovabili, dunque, sono il fondamento del PEAR. Era stato previsto il contributo determinante di tutte le fonti non fossili: alla copertura del deficit energetico regionale biomasse di origine agro-forestale, fotovoltaico, eolico, idroelettrico, geotermico. Tale funzione strategica delle energie rinnovabili era legata alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti.

Con riferimento all'asse prioritario e cioè all'impiego delle energie rinnovabili il PEAR punta all'energia eolica ed alle biomasse di origine agro-forestale anche per la produzione di biocarburanti, mentre per quanto riguarda l'energia solare il PEAR sottolinea il suo ruolo strategico, rendendone sistematico lo sfruttamento in edilizia. Il ruolo delle biomasse, con l'evoluzione della sensibilità della comunità regionale, si è sempre più indirizzato verso impianti di piccola dimensione per favorire le filiere bioenergetiche locali e la generazione distribuita.

Per quanto riguarda invece l'eolico il PEAR indica che nel territorio regionale sono presenti siti tecnicamente idonei ad ospitare centrali con soddisfacente producibilità e ridotto impatto ambientale.

Con riferimento invece agli altri due obiettivi il piano regionale declina specifiche azioni: in particolare per il risparmio energetico il PEAR prevede un vasto sistema di azioni diffuse sul territorio e nei diversi settori del consumo, soprattutto nel terziario e nel residenziale; per la ecoefficienza energetica il PEAR pianifica un significativo sviluppo con particolare riferimento ai sistemi distrettuali delle imprese, attraverso una forte e diffusa azione di innovazione tecnologica e gestionale, con produzione distribuita di energia elettrica ed energia termica presso consistenti bacini di utenza localizzati in numerose valli marchigiane e lungo la fascia costiera.

## **IL BURDEN SHARING NELLE MARCHE**

Tale situazione di deficit risulta ancora più critica se si considera il compito assegnato medio tempore alla Regione Marche dal Burden Sharing, l'inosservanza del quale comporta come conseguenza il commissariamento.

Infatti, con riferimento alle fonti rinnovabili, così decisamente sostenute dal PEAR, la Regione Marche, unitamente alle altre Regioni italiane e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, concorrono al raggiungimento dell'obiettivo nazionale del 17% di energia da fonti rinnovabili sul Consumo Finale Lordo di energia.

Il Decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico ha definito tali obiettivi,

nonché le modalità di gestione nei casi di mancato raggiungimento degli stessi.

Il citato decreto prevede inoltre alla ripartizione dei traguardi energetici nazionali in sotto-obiettivi energetici regionali, disponendo in sostanza la suddivisione tra le 22 Regioni italiane e Province a statuto speciale dell'obiettivo nazionale di riduzione delle emissioni e di sviluppo delle rinnovabili e del risparmio energetico (Burden Sharing).

Il Decreto Ministeriale attribuisce alla pianificazione energetica regionale, in quanto materia concorrente Stato-Regioni, la competenza all'individuazione e all'articolazione delle singole componenti.

L'Europa dunque ha imposto degli obiettivi a ciascun paese membro ed ogni Paese ha il compito di ripartire a sua volta, al proprio interno, i target per il raggiungimento dell'obiettivo nazionale (cfr. Direttiva 2009/28/CE recepita dallo Stato italiano con decreto legislativo n. 28/2011).

In particolare alla Regione Marche è stato assegnato come Obiettivo regionale al 2020 sui Consumi da fonti rinnovabili la quota di condivisione del 15,4%.

In termini quantitativi questa quota corrisponde a circa 540 Ktep (Kilo tonnellate equivalenti di petrolio).

Di questi 540 Ktep, 134 Ktep dovrebbero arrivare dalla produzione di Energia Elettrica (da FR) e 406 Ktep da energia termica (da FR).

L'obiettivo del Burden Sharing (regionalizzazione del target di produzione energetica da fonte rinnovabile elettrica e termica attribuito dalla Ue all'Italia) rappresenta la principale sfida dei prossimi anni, considerato anche il rischio di commissariamento connesso al mancato raggiungimento dell'obiettivo regionale assegnato.

#### **Burden Sharing nelle Marche (valori %):**

	2010	2012	2014	2016	2018	2020
Dati consuntivi	2,6	4,5				
Obiettivi		6,7	8,3	10,1	12,4	15,4

Fonte: elaborazioni su dati GSE e Terna

Inoltre, qualora nel 2016 la Regione Marche non dovesse raggiungere l'obiettivo del 10,1% (certificato attraverso uno specifico osservatorio statale), dal 2017 è previsto il rischio di commissariamento.

Il ritardo nel raggiungimento di questi obiettivi è ancor più rilevante se si pensa che proprio in questi giorni a livello UE è stato deciso di procedere a un ulteriore innalzamento al 2030 degli obiettivi europei di produzione da energie rinnovabili, che presto ricadrà anche sull'innalzamento dei target dei singoli Stati e delle singole Regioni.


#### **LA SITUAZIONE ATTUALE DI PRODUZIONE DI BIOENERGIA NELLE MARCHE**

Il ritardo nella produzione di energia da fonti rinnovabili nelle Marche riguarda anche biomasse e biogas: per tali impianti l'obiettivo di produzione di energia previsto dal PAER al 2015 era quello di raggiungere la quota di 360 GWh. Al 2012 gli impianti realizzati raggiungono la quota di 109,7 GWh.

A livello nazionale il panorama è differente: i Comuni italiani delle bioenergie sono 1.494 per una potenza installata complessiva di 2.824 MW elettrici e 1.195 MW termici. Gli impianti utilizzano biomasse solide, gassose e liquide. In particolare quelli a biogas sono in forte crescita e hanno raggiunto complessivamente 1.133 MWe installati e 135 MWt e 50 kw frigoriferi termici. Gli impianti a biomasse, nel loro complesso, hanno consentito nel 2012 di produrre 13,3 TWh pari al fabbisogno elettrico di oltre 5,2 milioni di famiglie. (fonte: Rapporto Legambiente Comuni rinnovabili 2013 )

In Italia, dunque, le biomasse sono in forte crescita. Le Marche, invece, sono ben al di sotto delle altre regioni italiane per potenza energetica installata di biogas e biomasse come si evince dalla cartina sotto riportata.

## Distribuzione regionale della potenza degli impianti a bioenergie a fine 2012



### BIOMASSE: NESSUN PERICOLO PER LA SALUTE

Gli impianti a biogas non possono trattare rifiuti e sostanze pericolosi. Si tratta di materiale organico e vegetale che viene digerito da batteri, con un procedimento paragonabile alla digestione delle mucche. Qualsiasi matrice tossica porterebbe al blocco produttivo ed a consistenti danni economici per chi lo gestisce. Si può trattare solo la matrice organica derivante dalla raccolta differenziata. Nelle Marche, circa 30.000 tonnellate all'anno della frazione organica dei rifiuti ottenuta dalla differenziata, vengono trasportate in Emilia Romagna, al costo di circa 100 €/ton. Trattare materia organica significherebbe ridurre il costo per i Comuni fino al 40%. Gli impianti di biogas infine, sono una tecnologia sicura collaudata a livello mondiale: in Germania ne esistono circa 7.500, producono l'equivalente di 2 moderne centrali nucleari.

Con delibera amministrativa consiliare n. 62 del 2013 la Regione Marche ha proceduto ad adeguare il PEAR alla normativa del "Burden sharing" e ad individuare nel territorio regionale le aree non idonee alla installazione di impianti a biomasse e biogas (zonizzazione).

Per lo sviluppo delle fonti rinnovabili la realizzazione degli impianti a biogas e a biomasse rappresenta dunque una azione specifica di importanza rilevante per la politica energetica regionale così come declinata, sin dal 2005, nel PEAR che assegna anche alla fonte eolica un ruolo rilevante.

La stessa Unione europea ha individuato nell'uso attento e consapevole delle biomasse un strumento utile per aiutare le aziende agricole a rimanere competitive e presenti sul territorio; va inoltre considerato che l'utilizzo delle biomasse può rappresentare un valido complemento al reddito delle stesse aziende agricole, specie in un contesto di sofferenza economica globalizzata.

Dunque le biomasse possono rappresentare una opportunità che, colta con giudizio, si trasforma in un volano per l'economia del territorio.

La Giunta regionale, anche confrontandosi con i vari stakeholders (agricoltori in primis), ha adottato una linea strategica che ha portato a preferire la riduzione delle potenze per favorire le filiere locali e la generazione distribuita.

Soltanto recentemente l'UE ha riconosciuto come improrogabile una nuova normativa di indirizzo sui biocombustibili e sulle biomasse, introducendo criteri di sostenibilità ed etica che nei documenti comunitari del 2004 (a cui il PEAR ha fatto riferimento) erano allora completamente assenti, anzi quello che oggi l'UE cerca di evitare (ricorso alle biomasse da importazione e colture dedicate) fino a ieri era sostenuto con convinzione.

L'Italia ha recentemente recepito questo nuovo indirizzo tanto che nel 2013 è cambiato tutto il sistema degli incentivi per i biocombustibili e le biomasse, legando i benefici energetici anche all'analisi completa del ciclo della biomassa. Da sottolineare il ruolo importante della Regione Marche nella fase di revisione degli incentivi, finalizzato ad ottenere un sistema che agevoli la filiera corta delle bioenergie e l'azienda agricola. Ruolo svolto in sinergia con le associazioni di categoria del mondo agricolo marchigiano coinvolte nei tavoli regionali di discussione inerenti alle modifiche dei suddetti incentivi.

Inoltre, è da ricordare che recenti valutazioni scientifiche stimano che il cambiamento climatico farà salire i prezzi dei prodotti agricoli nel mondo più di quanto potrebbe fare l'uso massiccio di biomasse e biocarburanti necessario per contrastarlo, usando soprattutto colture sostenibili e biocarburanti di seconda generazione, che non entrino in competizione con le colture a scopo alimentare.

A dirlo è una ricerca del Potsdam Institute che, con tre studi diversi, punta il riflettore sull'impatto che il global warming può avere su agricoltura e uso del suolo:

- studio Impacts of increased bioenergy demand on global food markets: an AgMIP economic model intercomparison: in uno scenario in cui si passa la soglia critica di riscaldamento, i prezzi dei prodotti agricoli salirebbero del 25% mentre impiegando in maniera massiccia biomasse e biocarburanti, proprio allo scopo di restare sotto ai 2°C, i prezzi salirebbero solo del 5%.

- studio del PIK (Land-use change trajectories up to 2050: insights from a global agro-economic model comparison), il cambiamento climatico, se non affrontato adeguatamente, avrebbe un impatto molto pesante sull'agricoltura e in particolare sul consumo di suolo. Nella maggior parte degli scenari in cui il cambiamento climatico proceda inarrestabile, si prevede un aumento dei terreni coltivati, per soddisfare le esigenze alimentari, di oltre il 50% superiore agli scenari in cui la febbre del pianeta viene 'curata' adeguatamente.

- PIK (Projecting future crop productivity for global economic modeling) : si simulano gli impatti del clima che cambia sulla produttività agricola. Ne emerge che, in uno scenario business-as-usual con emissioni in aumento, la produttività agricola calerebbe dal 10 al 38% rispetto alle condizioni attuali.

## **LA GREEN ECONOMY: MARCHE 3° IN ITALIA**

Nonostante il ritardo evidenziato nella produzione di energie rinnovabili, che ci vede relegati al 9° posto, le Marche hanno una posizione di testa nella green economy: la nostra regione, infatti, conquista la terza posizione in Italia per Indice di Green Economy 2013, in base allo studio realizzato da Fondazione Impresa-Studi sulla piccola impresa, con un balzo di tre gradini rispetto allo scorso anno.

Le Marche guadagnano il podio in questa autorevole indagine che incrocia 21 indicatori di performance di qualità ambientale complessiva, afferenti ai principali settori interessati dalla green economy: energia, imprese e prodotti, agricoltura, turismo, edilizia, mobilità e rifiuti.

Di seguito i 21 indicatori sulla base dei quali le Marche risultano 3° in Italia per politiche di green economy:

- 1) % di energia elettrica da fonti rinnovabili sul totale prodotto
- 2) Carbon Intensity (g CO2/valore aggiunto reale)
- 3) Risparmio energetico certificato (KWh per abitante)
- 4) Qualità ambientale dei prodotti (numero licenze ecolabel)
- 5) Qualità ambientale delle imprese (numero ISO 14001)
- 6) Operatori nel biologico (rispetto alla popolazione)
- 7) Agricoltura biologica (% superficie agricola biologica sul totale)
- 8) Aziende biologiche (numero rispetto alla popolazione)
- 9) Distribuzione punti vendita Bio (rispetto alla popolazione)
- 10) Alloggi agrituristici (rispetto agli arrivi)
- 11) Densità piste ciclabili (Km rispetto alla superficie)
- 12) Km di coste non balneabili per inquinamento (% sul totale delle coste)
- 13) Detrazioni fiscali 55% per la riqualificazione energetica numero richieste sulla popolazione)
- 14) Potenza installata solare fotovoltaica in conto energia su edifici (KW)
- 15) Emissioni climalteranti da trasporti (Tonnellate procapite di CO2 da trasporti)
- 16) Trasporto pubblico (numero autobus rispetto alla popolazione)
- 17) Utilizzo trasporto pubblico (% di utilizzatori)
- 18) Dotazione parcheggi di corrispondenza (numero di stalli)
- 19) Raccolta differenziata (% sul totale rifiuti urbani)
- 20) % rifiuti urbani in discarica
- 21) % famiglie che dichiarano difficoltà accesso ai contenitori per la raccolta differenziata


I dati alla base dello studio sono stati tratti da fonti ufficiali (Istat, Terna, Sinab, Enea, ecc.) e dalle informazioni statistiche disponibili a novembre 2013, per poi essere rielaborati da Fondazione Impresa.

Tra i parametri in cui la nostra regione ottiene i migliori risultati da segnalare quello relativo alla carbon intensity che misura il grado di emissioni responsabili del cambiamento climatico: le Marche sono quarte, così come per la voce risparmio energetico e qualità ambientale dei prodotti. Siamo poi la terza regione italiana per Fotovoltaico installato sui tetti di edifici e capannoni, anche se scendiamo in classifica per produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Marche prime, infine, per punti vendita bio, seconde per alloggi agrituristici. Buona posizione anche per percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti e percentuale di agricoltura biologica in rapporto alla superficie agricola.

I risultati sono ancora più significativi perché evidenziano un trend crescente di posizionamento delle Marche, in assoluta controtendenza rispetto al dato medio nazionale dell'indice che tende a scendere negli anni.


Il piazzamento delle Marche è frutto, quindi, di un mix di azioni virtuose del pubblico e del privato, che risulta particolarmente efficace e che fa delle Marche una regione da prendere ad esempio in Italia per politiche di green economy.

**Indice di Green Economy: posizione delle Marche nella graduatoria delle Regioni (anni 2010-2013):**



Fonte: Fondazione Impresa

**Andamento dell'Indice di Green economy di Marche (crescente) e Italia (decescente) nel periodo 2010-2013:**



Fonte: Fondazione Impresa

## **BIOMASSE: LEGALITA' E TRASPARENZA I PRINCIPI DELLA REGIONE**

Si premette innanzitutto che il quadro normativo di riferimento, sia nazionale che comunitario in materia energetica, risulta complesso e non sempre di lineare e limpida interpretazione in quanto caratterizzato da incertezze e dicotomie.

Nonostante le contraddizioni insite nella normativa statale, così come di seguito illustrate, la Regione Marche si è sempre attenuta al rigoroso rispetto dei principi dell'ordinamento di legalità e trasparenza in ogni suo atto.

Si potrebbe così riassumere questa vicenda caratterizzata da una enorme complessità giuridica.

### ***Sintesi: quadro normativo, contraddizioni e intervento della Regione***

La Regione Marche aveva approvato nel 2012 una legge in materia di VIA (L.R. 3/2012) che era l'esatta attuazione della legge dello Stato, che ha competenza esclusiva sul tema ambientale. Lo stesso Governo nazionale ha impugnato questa legge delle Marche, ma non quelle - analoghe - delle altre Regioni, che ancora sono in vigore, per una violazione della direttiva comunitaria riferibile direttamente alla stessa normativa statale. A seguito di tale impugnazione, la Corte costituzionale ha parzialmente annullato la legge regionale. La Regione Marche, forte della trasparenza e correttezza del proprio operato, non aveva nel frattempo interrotto la propria attività amministrativa. In seguito alla sentenza della Corte Costituzionale la Regione Marche si è dunque trovata a dovere farsi carico di tutte le contraddizioni emerse.

Le contraddizioni della normativa statale su cui si è scaricata la procedura di infrazione dell'Unione Europea impongono alla Regione di prevedere la "rinnovazione" dei procedimenti autorizzatori di impianti a biomasse già conclusi, per integrarli con la VIA, secondo quanto richiesto dalla Corte costituzionale e dalla Magistratura amministrativa. Tale VIA è di competenza delle Province che dovranno formulare le proprie valutazioni e definire i relativi esiti, attualmente non prevedibili. Non appare giusto giuridicamente e istituzionalmente abbandonare la Regione Marche da sola a risolvere un problema alla cui causa hanno contribuito le disposizioni nazionali, oggetto a loro volta di procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea. Ciò è tanto più evidente se si pensa che altre Regioni italiane, che avevano adottato norme del tutto analoghe per contenuto alla L.R. n. 3/12, non hanno subito, come invece accaduto per le Marche, l'impugnativa da parte del Governo nazionale: in quei territori regionali infatti rimangono in vigore le stesse leggi che nelle Marche sono state dichiarate illegittime, generandosi una vera e propria disparità di trattamento.

Da tutto ciò è scaturita la necessità della proposta di legge n. 384/2013, adottata dalla Giunta regionale il 16 dicembre 2013. Tale proposta, in particolare, dispone la rinnovazione dei procedimenti di autorizzazione di impianti, previa richiesta dei soggetti interessati, da presentare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge.

La Regione, in assenza di un intervento normativo, è esposta al rischio di rilevanti risarcimenti dei danni, per i quali sono state già avanzate istanze alla magistratura che, al momento, ammontano a circa 13 milioni di euro. Ulteriori azioni, per centinaia di milioni di euro, sono già state annunciate. Principio generale vuole che ogni amministrazione assuma tutte le iniziative necessarie ad escludere il risarcimento dei danni e, dunque, il conseguente pregiudizio per le risorse pubbliche.

Allo stesso tempo la Giunta regionale ha investito della questione il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri dell'Ambiente, Sviluppo economico, Affari europei, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, chiedendo iniziative legislative statali per ricostruire un quadro di uniformità e di certezza del diritto in tutto il territorio nazionale. Tale posizione delle Marche è stata fatta propria anche dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

### ***Emanazione della legge regionale n. 3/2012 in attuazione del Codice dell'ambiente (D.lgs 152/06)***

Con la LR n. 3 del 2012, infatti, la Regione Marche ha approvato la normativa relativa alla VIA, dando così doverosa attuazione al decreto legislativo n.152/06 emanato dallo Stato che la

Costituzione individua come soggetto competente, in via esclusiva, in materia di ambiente.

Il Governo nazionale ha sollevato questione di legittimità costituzionale nei confronti della citata legge regionale n. 3/12 malgrado questa fosse analoga per contenuti alle rispettive normative emanate in materia dalle altre Regioni italiane.

Secondo il Governo la legge marchigiana si sarebbe posta in contrasto con la direttiva comunitaria di riferimento, anche se tale eccezione in realtà si sarebbe dovuta porre, piuttosto che con nei confronti della legge regionale marchigiana, direttamente nei confronti della normativa statale per le contraddizioni in questa ultima contenute con i principi comunitari.

In sostanza lo Stato ha imputato alla Regione Marche una violazione della direttiva comunitaria riconducibile invero alla sua diretta responsabilità in quanto la stessa norma dell'ordinamento nazionale aveva disatteso la normativa comunitaria; il medesimo Stato nel contempo ha lasciato alla amministrazione regionale la risoluzione delle controversie derivanti.

Tra l'altro solo dopo l'approvazione da parte della Regione Marche della legge regionale n. 3/2012 lo Stato ha comunicato alla Regione l'esistenza di una procedura di infrazione comunitaria, aperta già nel 2009, per mancato rispetto, da parte dello stesso Stato, della direttiva comunitaria in materia di VIA.

La Regione Marche, confidando comunque nella correttezza del proprio operato in quanto ispirato ai principi di trasparenza e all'osservanza delle leggi in materia, ha ritenuto di non interrompere, nelle more, i procedimenti amministrativi in itinere, non avendo la pendenza del giudizio di fronte al Supremo giudice effetto sospensivo.

Dopo la decisione della Corte costituzionale n. 93/2013 con la quale è stata parzialmente annullata la legge regionale n.3/2012 l'Amministrazione regionale ha dovuto affrontare da sola la delicata fase post sentenza caratterizzata da una serie di problematiche profondamente complesse.

Nonostante le contraddizioni insite nella normativa statale, così come sopra illustrate, la Regione Marche si è sempre attenuta al rigoroso rispetto dei principi dell'ordinamento.

Con il decreto legislativo 152/06 lo Stato ha individuato i progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità la quale può sfociare nella VIA solo qualora si ravvisi la possibilità di una loro incidenza negativa nell'ambiente o solo qualora, sin dalla presentazione, il progetto ne ravvisi tale necessità.

La scelta delle tipologie dei progetti da assoggettare all'una o all'altra fase di indagine è stata operata sia sulla base delle soglie dimensionali che di competenza degli Enti.

In particolare sono soggetti a VIA da parte dello Stato i progetti di impianti di potenza termica almeno 300 MW ; sono soggetti a VIA da parte delle Regioni i progetti di impianti di potenza termica superiore a 150 MW ; sono soggetti a verifica di assoggettabilità da parte delle Regioni i progetti di impianti di potenza termica superiore a 50 MW.

Le Regioni possono prevedere un decremento o un incremento della soglia stabilita per la verifica di assoggettabilità o criteri o condizioni per la esclusione di detta verifica di determinate categorie di progetti sulla base degli elementi indicati nell'allegato V del citato decreto.

Il decreto legislativo n. 152/2006, dunque ha fissato, per l'attivazione delle procedure di verifica concernenti gli impianti per la produzione di energia elettrica mediante combustione, il limite di potenza di 50 megawatt termici.

Al di sotto di 50 megawatt termici la normativa statale non prevede alcuna valutazione di carattere ambientale.

La direttiva UE n. 92 del 3/12/11 ha dettato norme per la valutazione dell'impatto ambientale di progetti che possono avere una incidenza significativa sull'ambiente.

La direttiva ha stabilito la assoggettabilità a valutazione delle centrali termiche o di impianto di combustione con potenza termica pari o superiore a 300 MW .

Per gli impianti di potenza inferiore a tale limite gli Stati membri determinano se i relativi progetti debbano essere sottoposti a valutazione in base ad un esame caso per caso o fissando soglie o criteri

In entrambe le ipotesi "si tiene conto" dei criteri di selezione riportati nell'allegato III.

La Regione Marche si è sempre contraddistinta, nel corso del tempo, per aver intrapreso diverse iniziative per incrementare i livelli di tutela ambientale.

A conferma di tale linea di rigore sempre portata avanti dalla Regione e assunta, in coerenza, anche rispetto alla realizzazione degli impianti a biomasse, l'articolo 57 della legge regionale n. 31/2009 aveva escluso la possibilità di rilasciare autorizzazioni per impianti da biomasse con

potenza pari o superiore a 5 megawatt termici, che non utilizzassero il calore prodotto, che si approvvigionassero non da filiera corta regionale, cercando quindi di anticipare, con la norma regionale, gli indirizzi sulle bioenergie che proprio nel 2009 l'UE aveva iniziato a guardare con maggior attenzione soprattutto sugli aspetti legati alla sostenibilità della filiera di approvvigionamento.

La Giunta regionale, oltre ad escludere la realizzazione di questi impianti nel territorio regionale, con deliberazione n. 914/2010, aveva previsto l'assoggettabilità VIA anche per impianti che prima non erano soggetti alla stessa e in particolare per impianti molti piccoli (0,25 megawatt elettrici).

Tale scelta rispondeva anche all'esigenza di coordinare il procedimento autorizzativo di competenza regionale con quello di VIA.

La Regione aveva espresso così la chiara volontà di non consentire la realizzazione di impianti di media o grande dimensione nel proprio territorio.

La Corte Costituzionale, però, con sentenza n. 332/2010, ha dichiarato l'incostituzionalità dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 57 della legge regionale n. 31/2009 in quanto "in netto contrasto con la disciplina statale".

Ha mantenuto, invece, il comma 4 dello stesso articolo che, però, era diventato inapplicabile poiché conteneva un riferimento al comma 1 dichiarato illegittimo dalla medesima Corte Costituzionale.

L'articolo 24 della legge regionale n. 20/2011, per superare le questioni interpretative determinate dalla pronuncia della Corte, ha abrogato l'articolo 57 e ha ridefinito le soglie dimensionali per gli impianti a biomassa al di sotto delle quali non occorrono le procedure valutative, prevedendo, in particolare:

1 megawatt termico per gli impianti alimentati a biomasse solide e liquide;

3 megawatt termici per gli impianti alimentati a biogas.

Tale scelta è stata determinata dalla necessità di rispettare ancora una volta le disposizioni statali (D.Lgs. n. 152/2006) in forma fortemente cautelativa, nonché di velocizzare la spesa del PSR ed evitare il disimpegno delle risorse.

La legge regionale n. 3/2012, in attuazione del Codice dell'ambiente nazionale, ha previsto che

- ◆ sono assoggettati a VIA da parte della Regione gli impianti per la produzione di energia con potenza termica superiore a 150 MW
- ◆ sono assoggettati a verifica da parte della Regione gli impianti per la produzione di energia con potenza termica superiore a 50 MW
- ◆ sono assoggettati a verifica da parte delle Province tutti gli impianti di tal genere fatta eccezione di quelli alimentati a biomasse con potenza termica inferiore a 1 megawatt termico e di quelli alimentati a biogas da biomasse di potenza termica inferiore a 3 megawatt.

Tali soglie, essendo inferiori a quelle previste dalla normativa statale, si presentavano come maggiormente garantiste per la tutela ambientale nel territorio.

La Regione Marche dunque è stata molto più cautelativa dello Stato in materia di impianti a biogas e biomasse: la norma regionale, in materia di biomasse, si presentava cinquanta volte più cautelativa rispetto alla normativa statale (1 megawatt la Regione e 50 megawatt lo Stato) e 17 volte per il biogas (3 megawatt la Regione e 50 megawatt lo Stato).

Alla luce della normativa regionale emanata la struttura regionale competente, al momento delle istruttorie, non ha dunque previsto di assoggettare gli impianti che presentavano una potenza inferiore rispetto alle soglie dimensionali stabilite (LR n. 3/2012) alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

La disciplina della VIA, come già ricordato, rientra nella materia della tutela dell'ambiente, attribuita dall'articolo 117 della Costituzione, alla competenza esclusiva dello Stato; ciò comporta che la normativa statale, per il principio della gerarchia delle fonti, si impone sull'intero territorio nazionale e deve essere rispettata dalla Regione.

***La individuazione delle aree non idonee operata contestualmente alla revisione del PEAR per una zonizzazione coerente***

La definizione delle aree non idonee, diversamente da quanto da alcuni sostenuto, non è stata tardiva, ma è stata necessariamente legata alla tempistica della revisione del PEAR, al fine di assicurare una visione organica e complessiva della materia.

Riguardo all'individuazione delle aree non idonee, la Regione si è inizialmente concentrata su quelle relative al fotovoltaico.

Non poteva essere previsto dal PEAR, infatti, il rilevante sviluppo del fotovoltaico e, in particolare, del fotovoltaico a terra, fortemente agevolato dalla normativa statale (Il conto energia - DM 19 febbraio 2007).

In relazione agli enormi impatti in termini di consumo di suolo agricolo e di paesaggio, con deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 13/2010, sono state prioritariamente definite, nel rispetto delle Linee guida nazionali, le aree non idonee alla realizzazione di tali impianti.

Per le altre fonti, in assenza di un quadro certo nazionale sia per gli aspetti quantitativi sia per quelli qualitativi, e considerati i minori effetti dell'incentivazione statale sulle biomasse (certificati verdi) si era deciso di procedere all'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti a biogas e biomasse contestualmente alla revisione del PEAR, per assicurare un quadro organico. Importante precisazione: contestualmente nel 2011 la Conferenza Stato-Regioni iniziava l'iter di revisione degli incentivi alle biomasse, con il fine di renderli più coerenti alle direttive comunitarie, in special modo sugli aspetti della sostenibilità, annunciando un iter legislativo rapido.

Dai dati a disposizione (Statistiche - GSE), risultava, in particolare, che la Regione, nell'anno 2011, si attestava al 2,7% del dato nazionale per numero di impianti e allo 0,9% del dato nazionale per produzione di energia elettrica da biomassa.

Lo stesso DM 10 settembre 2010, al punto 17, nel dare la facoltà alle Regioni di individuare le aree non idonee alla installazione delle varie tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili, sottolineava l'opportunità di inserire tale provvedimento nell'ambito dell'adeguamento del PEAR al burden sharing.

In una fase immediatamente successiva si è intensificato l'impegno per individuare delle taglie idonee a garantire il minimo impatto ambientale e al tempo stesso una reale integrazione con le attività dell'agricoltura locale.

La Giunta regionale, infatti, con deliberazione n. 935 del 27 giugno 2012, ha approvato l'accordo di collaborazione della Regione Marche con l'Università Politecnica delle Marche per la revisione del PEAR, che è stato sottoscritto il 23 luglio 2012.

Per accelerare il percorso la Giunta, nella seduta del 15 settembre 2012, ha incaricato espressamente, ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento interno, il dirigente del Servizio Territorio e ambiente di individuare, in attesa dell'approvazione dell'aggiornamento del PEAR, le aree non idonee alla realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da biomasse e biogas.

Con deliberazione amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale n. 62 del 15 gennaio 2013 è stato approvato l'adeguamento del PEAR con l'individuazione delle aree non idonee alla installazione degli impianti a biomassa e a biogas, il cui obiettivo non è quello di bloccare gli investimenti nel settore, ma di rendere gli stessi più compatibili con le caratteristiche ambientali, paesaggistiche del territorio regionale oltreché rispondere alle esigenze di produzione distribuita di energia da fonte rinnovabile su piccola media taglia e di sviluppo delle aziende agricole e forestali.

La Giunta regionale, peraltro, con deliberazione n. 1191 del 1° agosto 2012, aveva rafforzato, nell'ambito dei procedimenti, il peso delle valutazioni ambientali e la riduzione degli effettivi negativi sull'ambiente e sul paesaggio, prevedendo anche l'intervento dell'ARPAM.

### ***Ottemperanza al giudicato costituzionale e tutela nei confronti delle richieste risarcitorie.***

Lo Stato, come già innanzi esposto, ha impugnato davanti alla Corte costituzionale la legge regionale n. 3/2012, rilevando che il ridotto limite stabilito dalla Regione non sarebbe comunque conforme alla normativa comunitaria

In pratica dunque lo Stato ha imputato alla Regione una violazione della direttiva comunitaria riconducibile alla sua diretta responsabilità, in quanto la stessa norma statale disattendeva la direttiva europea.

La Corte Costituzionale con la pronuncia n. 93/2013 ha annullato parzialmente la legge regionale n.3 del 2012.

Le iniziative intraprese dalla amministrazione regionale, successivamente alla parziale cassazione della normativa regionale oggetto di impugnazione, si sono rivolte sostanzialmente verso gli obiettivi di seguito sintetizzati:

- 1) ottemperanza al giudicato;
- 2) sensibilizzazione del Governo nazionale al caso;
- 3) predisposizioni di formule atte a tutelare la amministrazione regionale dalle azioni risarcitorie avanzate o avanzabili.

Dunque, al fine di dare corretta e tempestiva esecuzione alle decisioni assunte sia dal Giudice costituzionale che amministrativo, medio tempore adito anche dai vari soggetti coinvolti nel procedimento di realizzazione degli impianti, la Giunta regionale ha assunto iniziativa legislativa volta a modificare la LR n.3/2012, introducendo la valutazione dei progetti indipendentemente dalle soglie dimensionali.

La Giunta ha adottato quindi, in data 16 dicembre 2013, la proposta di legge n. 384/2013 finalizzata alla rinnovazione dei procedimenti relativi alle autorizzazioni per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

La Giunta dunque è doverosamente intervenuta con la approvazione della proposta di legge sopra indicata il cui termini (rinnovazione procedimento) sono stati attentamente scelti rispetto ad altri (per es. annullamento procedimento) anche al fine di evitare e/o quantomeno arginare il più possibile il rischio derivante dalle numerose richieste di risarcimenti dei danni che esporrebbero la Amministrazione all'alea di dover liquidare ingentissime somme di denaro.

### ***La proposta di legge regionale n. 384/2013- Finalità: adeguamento al giudicato del Supremo Giudice e tutela per la Amministrazione***

La iniziativa legislativa intrapresa dalla Giunta regionale nasce dalla necessità di definire le complesse e delicate questioni sorte inevitabilmente dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 93 del 2013, nonché dalla esigenza di adeguare alla medesima sentenza le autorizzazioni uniche già rilasciate senza la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale.

L'ambito di applicazione è dunque limitato alle autorizzazioni soggette agli effetti di tale sentenza.

In particolare tale proposta ha disposto la rinnovazione dei procedimenti di autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili già rilasciate, previa richiesta dei soggetti interessati, da presentare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, al fine di effettuare tale verifica e la eventuale valutazione di impatto ambientale.

La nuova normativa ha stabilito, fermo restando il necessario espletamento della verifica di assoggettabilità e l'eventuale valutazione di impatto ambientale, indipendentemente dalle soglie dimensionali, l'applicazione della normativa vigente alla data di rilascio dell'autorizzazione concessa senza la medesima verifica di assoggettabilità.

Le nuove disposizioni nulla modificano in ordine al soggetto competente ad effettuare la valutazione.

La proposta sospende, poi, nelle more della scadenza del termine di presentazione della richiesta da parte del soggetto interessato ed in pendenza della rinnovazione del procedimento, previa determinazione da parte dell'amministrazione di specifiche condizioni dirette a salvaguardare l'ambiente e la salute, i provvedimenti di autotutela già adottati.

### ***Il Governo regionale sensibilizza il Governo nazionale***

Intanto, conosciuta la decisione della Corte Costituzionale e mentre le strutture amministrative regionali erano già al lavoro per predisporre le azioni volte all'ottemperanza al giudicato, la Giunta regionale, sulla delicata questione, ha coinvolto direttamente il Presidente della Repubblica, al fine di stimolare il governo nazionale a prendere idonee iniziative legislative per ricostruire un quadro normativo statale coerente con i principi comunitarie e uniforme in tutto il territorio nazionale.

Infatti in una articolata nota datata 31/05/2013 indirizzata al Presidente Napolitano, ha evidenziato come la normativa oggetto di parziale censura da parte della Corte costituzionale fosse stata emanata al fine di dare attuazione al decreto legislativo n. 152/2006 e come lo stesso

decreto legislativo fosse stato, a sua volta, oggetto di procedimento di infrazione da parte della Commissione europea in ordine alle soglie dimensionali al di sotto delle quali non erano necessarie né un procedura di VIA, né una procedura di verifica caso per caso.

In sostanza la Giunta regionale ha fatto presente come il non corretto recepimento di una direttiva comunitaria da parte dello Stato avesse "contagiato" negativamente la normativa promulgata dalla Regione Marche nel momento in cui si era adeguata, con un proprio testo di legge, alla normativa nazionale; di conseguenza la legge regionale che ne era scaturita era rimasta a sua volta parzialmente coinvolta dalla contraddizione con le fonti comunitarie che il decreto legislativo n. 152/06 criptava al suo interno.

Nell'occasione la Giunta regionale ha ricordato come la legge regionale n. 3/2012 era stata approvata dall'Assemblea legislativa delle Marche proprio in adempimento di un preciso obbligo di adeguamento al citato decreto legislativo n. 152/2006, vista la competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente attribuita allo Stato dalla Carta costituzionale.

La Giunta regionale, ha fatto presente che si era determinata, per la realtà produttiva marchigiana, un'ingiustificata disparità di condizioni rispetto ad altre Regioni, nelle quali, in conseguenza della mancata impugnativa da parte del Governo, continuava ad essere in vigore una disciplina analoga a quella che nelle Marche era stata dichiarata illegittima.

Tale situazione, già di per sé difficilmente sostenibile, era resa ancora più preoccupante dal contesto attuale, pesantemente affievolito, se non piegato, dalla crisi economica, che rendendo gli operatori del settore ancora più vulnerabili, necessitava di interventi che offrissero certezza nel diritto, chiarezza nei rapporti giuridici.

La Regione Marche dunque, dopo aver rappresentato al Presidente della nazione le oggettive difficoltà che si erano venute a creare in materia ambientale nelle Marche, si è poi rivolta al Ministro dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare, evidenziando, in data 22/07/2013, le medesime questioni poste all'attenzione del Presidente della Repubblica allo scopo di sollecitare le istituzioni nazionali ad una presa di coscienza sulla necessità di un riordino normativo del settore.

Sempre la Giunta regionale si è attivata altresì presso il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e ha ottenuto che l'argomento fosse iscritto, come punto specifico, all'ordine del giorno della seduta del 24 luglio 2013.

La Conferenza ha condiviso nella seduta del 24/07/2013 l'esigenza rappresentata dalla amministrazione regionale e ha rivolto istanza al Governo affinché provvedesse al più presto alla emanazione di una normativa transitoria da applicare fino al recepimento delle più recente direttiva comunitaria in materia di VIA.

Senonché, come comunicato in data 07/08/2013 dal Ministro dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare al Presidente della Conferenza, il tentativo volto ad inserire la disposizione auspicata già nel disegno di legge europea 2013 non andò a buon fine; anche se, contestualmente, veniva confermato l'impegno da parte del Ministero di riproporre la medesima disposizione in altra sede, appena possibile.

Intanto sulla Gazzetta ufficiale viene pubblicata in data 20/08/2013 la legge n. 97/2013 il cui articolo 23 dilazionava ulteriormente la soluzione del problema dell'adeguamento della normativa statale alla normativa comunitaria.

La citata nuova normativa nazionale prevede infatti, entro 60 giorni, l'adozione, da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di linee guida sull'individuazione dei criteri e delle soglie per l'assoggettamento a VIA, in base alle quali le Regioni adottano la propria disciplina.

La Giunta regionale è tornata quindi, a settembre del 2013, a sollecitare il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla la necessità di un intervento normativo finalizzato a superare le criticità emerse a causa di responsabilità non riconducibili alla Regione, ma al mancato recepimento, da parte dello Stato, della relativa direttiva comunitaria.

Il vertice governativo Italo- Serbo che si è tenuto in Ancona il 15 ottobre 2013 è stato poi una ulteriore occasione utilizzata dalla Giunta regionale per rinnovare al Presidente del Consiglio dei Ministri la attenzione sulla questione che necessitava di un doveroso intervento.

## **Conclusioni**

La Regione Marche non può considerarsi il soggetto responsabile della situazione venutasi a creare dopo la sentenza delle Corte Costituzionale che ha parzialmente annullato la LR n. 3/2012.

La presente relazione ha messo in evidenza infatti come un inadeguato contesto normativo di riferimento, caratterizzato da disposizioni comunitarie non correttamente recepite *ab origine* dalla normativa nazionale, abbia prodotto i suoi effetti negativi sulla normativa regionale che ha pagato, con l'annullamento parziale da parte della Suprema Corte, il vizio contratto tramite il contagio con la legislazione nazionale.

Giuridicamente dunque si può sostenere il seguente sillogismo:

*Premessa maggiore:* la normativa statale, competente in via esclusiva sulla materia, non recepisce fedelmente la normativa comunitaria;

*Premessa minore:* la normativa regionale deve osservare le disposizioni nazionali;

*Sintesi:* la normativa regionale non recepisce la normativa comunitaria

Di qui il paradosso della illegittimità rilevata dalla Corte costituzionale, ma solo nei confronti della legge regionale.

Per questo la Regione Marche non ha chiesto "aiuto" alle istituzioni centrali, ma ha doverosamente e semplicemente sensibilizzato le Autorità nazionali ad assumersi, ognuno per il proprio livello, le proprie rispettive responsabilità nella vicenda.

Ora, non appare giuridicamente e istituzionalmente giusto e corretto lasciare sola la Regione Marche a risolvere un problema alla cui causa hanno contribuito soprattutto le disposizioni nazionali oggetto a loro volta di procedura di infrazione da parte della Comunità europea.

Ciò è tanto più evidente se si pensa che altre Regioni italiane, che avevano adottato norme analoghe per contenuto alla LR n. 3/12, non hanno subito, come invece accaduto per le Marche, la impugnativa da parte del Governo nazionale: in questi territori regionali rimangono in vigore quelle stesse leggi che nelle Marche sono state dichiarate illegittime, generando una disparità di trattamento senza precedenti.

Quindi è doveroso adoperarsi perché le istituzioni nazionali prendano coscienza della fattispecie e predispongano congrue iniziative.

La legge regionale infatti era stata adottata dopo una scrupolosa analisi e un attento studio e fu approvata con lo scopo di offrire ai marchigiani residenti nel territorio la migliore tutela ambientale possibile, contemperando contestualmente tali interessi con quelli derivanti dalla realizzazione della politica energetica delineata nel PEAR e comprensiva del Burden sharing.

L'amministrazione regionale ha sostenuto strenuamente quindi di fronte alla Corte costituzionale le proprie scelte normative, costituendosi prontamente in giudizio, attraverso una difesa decisa e consapevole del corretto operato della Regione Marche improntato alla trasparenza e al rispetto delle regole.

La Giunta regionale poi, facendosi portavoce della indiscussa esigenza di avere certezza nel diritto, ha stimolato il Governo nazionale a rivedere tutto il contesto normativo di settore, in modo da avere una legislazione chiara e uniforme in tutto il territorio nazionale.

Per tali motivi la amministrazione regionale si è impegnata in prima linea coinvolgendo anche le istituzioni nazionali.

All'indomani della sentenza della Suprema Corte la amministrazione si è dunque subito attivata a livello amministrativo, legislativo e istituzionale per risolvere le delicatissime questioni scaturite dall'annullamento parziale, predisponendo un percorso che garantisse sempre il rispetto della legge, rispettasse comunque gli interessi coinvolti e nel contempo tutelasse la amministrazione dalle ingenti richieste di risarcimento danni.

Non può neanche validamente sostenersi che la Amministrazione regionale non abbia prontamente colto la portata della impugnativa del Governo della legge regionale n. 3 del 2012, né può essere sostenuto che le strutture non abbiano valutato le possibili conseguenze di un eventuale esito negativo di tale giudizio.

Sul punto occorre effettuare due valutazioni.

La prima :le ragioni tecniche e giuridiche che avevano indotto la Amministrazione regionale alla emanazione della legge oggetto di gravame (tra l'altro analoga per contenuto alle normative di altre Regioni italiane), e la consapevolezza di aver operato nel rispetto del principio della trasparenza e soprattutto della osservanza della norme statali hanno sostenuto la strenua difesa operata dalla Regione Marche della legge regionale n. 3 presso la Corte Costituzionale.

La seconda : l'esito del giudizio di fronte alla Corte non era scontato, nel senso che il Supremo giudice avrebbe potuto anche rigettare il gravame presentato dal Governo.

In questo caso un eventuale intervento correttivo da parte degli uffici regionali adottato senza attendere l'esito del giudizio, sui procedimenti amministrativi definiti o ancora pendenti sarebbe stato quanto meno imprudente e doppiamente dannoso: primo perché si sarebbe agito in difformità della normativa regionale (allora in vigore in quanto ancora legittima) e della normativa statale; e poi perché all'intervento correttivo sarebbe dovuto necessariamente susseguire un contro-intervento confermativo del provvedimento precedentemente adottato ai sensi della LR n. 3.

Il caos e l'incertezza avrebbero regnato e un imbarazzante ping pong amministrativo avrebbe sicuramente aperto un nuovo ulteriore fronte di contenzioso.

Quindi sotto questo punto di vista non può essere delineata alcuna responsabilità alle strutture regionali le quali, non potendo postulare a priori e con matematica certezza la fondatezza o meno di una non conformità della legge regionale ai principi comunitari allora solo presunta, ma non definitivamente accertata, sono intervenute ad adottare le modifiche necessarie solo nel momento in cui si avevano con sicurezza gli estremi del margine di correzione da apportare, seguendo gli input sul punto dati dalla Corte.

I fatti innanzi esposti delineano una amministrazione attiva, attenta, consapevole della situazione che non trascura ogni possibile soluzione per risolvere i problemi.

Preme in questa sede sottolineare come la Amministrazione regionale abbia fatto della Green economy un proprio obiettivo strategico tanto che numerose sono le iniziative sul punto adottate.

Tra l'altro è ampiamente riduttivo considerare la Green Economy riducibile ai soli impianti per le energie rinnovabili.

E' vero invece che la Regione Marche ha promosso la cultura della green economy negli ultimi anni, con grande risalto e partecipazione del mondo delle imprese marchigiane.

La Regione Marche, negli ultimi 5 anni, si è opposta alla realizzazione di 3 grandi centrali energetiche alimentate a combustibili fossili nel suo territorio, e sostenendo, come modello di riferimento per lo sviluppo energetico della nostra Regione, quello basato sulle alle rinnovabili, sulla efficienza energetica e sul risparmio energetico.

Questo dimostra una politica energetica svincolata dalle lobbies e imparziale nelle scelte.

La Regione Marche è inoltre proficuamente intervenuta, attraverso il tavolo tecnico Stato-Regioni, nel processo che tra il 2010 ed il 2012 ha ridisegnato gli incentivi alle rinnovabili ed ha recepito il Burden Sharing; le associazioni nazionali dei produttori di energia rinnovabile hanno riconosciuto alle Marche il ruolo fondamentale svolto a favore di un mercato equilibrato e in grado di contrastare i tentativi delle lobbies delle fonti fossili di indebolire le rinnovabili stesse.

La Regione ha inoltre sempre e costantemente svolto il suo ruolo di informazione e di sensibilizzazione, questo attraverso gli strumenti previsti dal PEAR stesso: le campagne di comunicazione sono ancora presenti sul sito della Regione.

La Regione ha finanziato 13 Piani Energetici di area o di grandi comuni marchigiani, implementando così fin dal 2008 la strategia di condivisione e pianificazione.

Sono stati finanziati numerosi impianti, con i fondi europei 2007/2013 e regionali, proprio per creare le buone pratiche e sensibilizzazione nella popolazione.

Anche con riferimento al collegamento degli impianti in questione allo smaltimento dei reflui ed alle utilizzazione degli "scarti" agricoli e alla previsione dell'uso delle colture "dedicate" solo in via integrativa, la Regione è intervenuta direttamente, partecipando attivamente al tavolo tecnico Stato-Regioni intorno al quale si ridefinivano incentivi e criteri tanto che recentemente sono entrati in vigore principi in virtù dei quali vengono affidati incentivi con criteri premiali a chi usa principalmente sottoprodotti, scarti agricoli, reflui, minimizzando le colture dedicate.

L'azione della Regione Marche si è fatta sentire anche per meglio regimentare gli incentivi che, essendo disciplinati dall'ordinamento, sono legittimi nella loro astratta previsione e sono di stimolo per incentivare le iniziative imprenditoriali.

Infatti la amministrazione regionale è intervenuta in occasione del tavolo Stato - Regioni, al fine di meglio ridefinire gli incentivi (bioenergie), riducendoli o calibrandoli sull'impresa agricola.

Quanto sopra evidenzia che la Giunta regionale ha creduto e crede nella Green economy e ha affrontato la impegnativa questione scaturita dal parziale annullamento della LR n. 3/2012 con senso di responsabilità, correttezza e determinazione e comprensione delle esigenze del territorio.